



COMUNE DI RAGOLI

PROVINCIA DI TRENTO

STATUTO

del

COMUNE di RAGOLI

Approvato dal Consiglio comunale con
deliberazione n. 27 in data 08.09.2014
Entrato in vigore il giorno 09.10.2014

PREAMBOLO	5
TITOLO I - PRINCIPI	6
Art. 1. Territorio, gonfalone, stemma, medaglione, fascia tricolore	6
Art. 2. Principi ispiratori e obiettivi programmatici	7
TITOLO II – PARTECIPAZIONE	8
Art. 3. Nozione	8
Art. 4. Regolamento.....	8
CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE	9
Art. 5. Richieste di informazioni, petizioni e proposte.....	9
CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE	9
Art. 6. Consultazione popolare.....	9
Art. 7. Consulte, Comitati e Conferenze	10
CAPO III – REFERENDUM.....	10
Art. 8. Norme generali	10
Art. 9. Esclusioni	11
Art. 10. Norme procedurali	12
TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI	12
CAPO I - ORGANI DI GOVERNO	12
SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE	12
Art. 11. Attribuzioni.....	12
Art. 12. Convocazione	13
Art. 13. Consigliere incaricato.....	14
Art. 14. Commissione “Statuto e Regolamenti”	14
SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE	14
Art. 15. Attribuzioni e funzionamento	14
Art. 16. Composizione.....	15
Art. 17. Consigliere delegato	15
Art. 18. Mozione di sfiducia	16
SEZIONE III - IL SINDACO	16
Art. 19. Attribuzioni	16
CAPO II - ALTRI ORGANI.....	16
Art. 20. Il Presidente del Consiglio (per i Comuni < 3.000 abitanti).....	16
Art. 21. Gruppi consiliari.....	17
Art. 22. Il Consigliere comunale	17
Art. 23. Commissioni.....	18
CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO	18

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI **19**

Art. 25. Principi	19
Art. 26. Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità.....	20

TITOLO V – GARANZIE **20**

Art. 27. Opposizioni e ricorsi	20
CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO.....	21
Art. 28. Il Difensore civico.....	21
Art. 29. Incompatibilità e ineleggibilità	21
Art. 30. Attivazione dell'istituto.....	22

TITOLO VI ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI **22**

Art. 31. Principi.....	22
Art. 32. Forma di gestione amministrativa	23
Art. 33. Organizzazione	23
Art. 34. Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco	24
Art. 35. Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta	24
Art. 36. Il Segretario comunale.....	25
Art. 37. Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso.....	26
Art. 38. Rappresentanza in giudizio	26

TITOLO VII - ATTIVITA' **26**

CAPO I – PRINCIPI GENERALI	26
Art. 39. Enunciazione dei principi generali	26
Art. 40. Convocazioni e comunicazioni.....	26
Art. 41. Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni	27
Art. 42. Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni	27
CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA	27
Art. 43. I Regolamenti	27
Art. 44. Le ordinanze.....	27
Art. 45. Sanzioni amministrative	28
CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	28
Art. 46. Procedimento amministrativo	28
Art. 47. Regolamento sul procedimento	28
CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI	29
Art. 48. Principi	29

TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA

29

Art. 49. <i>Linee programmatiche</i>	29
Art. 50. <i>Programmazione finanziaria - controllo</i>	29
Art. 51. <i>Gestione - controllo</i>	30
Art. 52. <i>La gestione del patrimonio</i>	30
Art. 53. <i>Servizio di tesoreria</i>	30
Art. 54. <i>Il revisore dei conti</i>	30
TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI	31
Art. 55. <i>Norme generali</i>	31
Art. 56. <i>Tariffe</i>	31

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

32

Art. 57. <i>Revisioni dello statuto</i>	32
Art. 58. <i>Norme transitorie</i>	32
Art. 59. <i>Disposizioni finali</i>	32

PREAMBOLO

Ragoli è un Comune della Provincia di Trento, situato a 557 metri s.l.m. nel cuore delle Giudicarie Centrali, sulla sinistra orografica del fiume Sarca, alle pendici del Monte Iron.

Il toponimo *Ragoli* inizia a comparire solo verso la metà del 1600, prima si trovano citate le Vicinie *Favrio, Vigo e Bolzana*. La sua origine può derivare da erica (il fiore), oppure, forse più similmente si può ricondurre al verbo latino “eradicare”, quindi sradicare, estirpare, da cui poi potrebbe essersi sviluppato un diminutivo di “rago” cioè terreno disboscato, terra resa fertile ed abitabile dal lavoro dell’uomo. Altra supposizione riconduce il suo significato a “piccole piazze” (in latino aeracule).

Le prime notizie storiche relative al paese di Ragoli risalgono al 3° millennio a.c. quando ci fu l’insediamento di alcune popolazioni che trovarono un territorio inabitato ma caratterizzato da un clima particolarmente mite. Gli eventi storici e i popoli che si susseguirono in questo territorio lasciarono gradualmente i loro segni, riconoscibili anche attraverso una particolare segnaletica narrativa che accompagna lungo le vie e i sentieri.

La storia della Comunità di Ragoli è strettamente legata alle vicende storiche delle Valli Giudicarie, partendo dal principato vescovile di Trento, al passaggio di Napoleone, alla sottomissione all’impero austroungarico e al passaggio all’Italia dopo la 1^a guerra mondiale. Nel periodo compreso fra le due guerre la quotidianità nella popolazione è segnata dal fenomeno dell’emigrazione all’estero e verso i centri maggiori della Lombardia a causa della scarsità di lavoro, sia agricolo che artigianale.

Dal periodo fascista e fino al 1952 il Comune di Ragoli comprendeva anche i territori di Preore e Montagne.

Del Comune di Ragoli fa parte la frazione Palù di Madonna di Campiglio, a 32 km di distanza, circostanza da ricondursi alla pratica dell’alpeggio e all’esistenza di un’antica proprietà collettiva, la Comunità delle Regole di Spinale e Manez, tutt’ora proprietaria di quasi 4.000 ettari di territorio (Brenta e Spinale-Grostè) ricadente appunto nel Comune Catastale di Ragoli. Importante sottolineare che in tale territorio sono comprese le Dolomiti di Brenta, nominate dall’Unesco patrimonio dell’Umanità.

Degni di nota sono pure i suggestivi abitati di Cerana e Iron che richiamano alla memoria vicende antiche e il dramma della peste manzoniana.

Dal punto di vista artistico e culturale rilevanti sono alcune tra le più importanti opere della

famiglia dei Baschenis, pittori itineranti bergamaschi: all'inizio del '500 Cristoforo e il figlio Simone realizzarono alcuni affreschi nella chiesa dei SS. Faustino e Giovita (presso il cimitero), allora luogo di culto degli abitanti di Ragoli, Preore e Montagne. Di questa chiesa importanti sono anche i resti di un altare ligneo cinquecentesco attribuito alla famiglia degli Olivieri e le cancellate in ferro battuto e le croci di ferro issate su graniti, che ricordano le antiche usanze della vicina regione lombarda.

Fino all'inizio del 1900 il paese di Ragoli vedeva l'estrazione di marmo nero che veniva utilizzato nella costruzione di chiese, campanili, colonne di altari e fontane. Se ne può trovare testimonianza nella chiesa parrocchiale di San Faustino ed in altre numerose chiese italiane ed europee, nonché in manufatti abitativi.

La costruzione della parrocchiale iniziò nel 1766, importante esempio di tardobarocco lombardo importato da maestri comaschi. Parte del materiale utilizzato deriva dalla parziale demolizione della chiesa cimiteriale da cui provengono anche due altari, alcuni dipinti, le acquasantiere e vari suppellettili sacri.

Oltre alle importanti testimonianze storiche e di arte sacra, il Comune di Ragoli nel corso degli anni, da territorio prevalente legato ad un'economia agricola si è aperto ad un'economia artigianale e turistica.

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1. Territorio, sede, stemma e gonfalone

1. Il Comune è costituito dai territori e dalle Comunità di Ragoli 1^a parte e Ragoli 2^a parte, comprensivo delle frazioni di Bolzana – Beltram – Vigo – Favrio – Coltura – Pez e Palù di Madonna di Campiglio. Fanno parte del tessuto storico del Comune anche i due antichi villaggi ormai disabitati di Iron e Cerana.

2. La sede del Comune è Ragoli.

3. Lo stemma del Comune raffigura: “una spada manicata d'oro, uno scettro d'oro sormontati da una corona pure d'oro”, come descritto dal Decreto di riconoscimento D.C.G. di data 26 settembre 1929 reg. C.A. 27 settembre 1929.

4. Il gonfalone del Comune è un drappo di colore rosso al palo d'azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma comunale con l'inserzione centrata in argento “Comune di Ragoli”. Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto dai colori rosso e azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è

rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolori dai colori nazionali frangiati di argento. Il gonfalone è stato concesso al Comune di Ragoli con Decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 1953.

Art. 2. Principi ispiratori e obiettivi programmatici

1. Il Comune impronta la propria azione al rispetto dei principi della Costituzione, all'affermazione dei diritti umani e dei principi di sussidiarietà e di pari opportunità tra i cittadini, senza discriminazione di razza, origine, lingua, sesso, cultura, religione ed opinione politica nel riconoscimento e valorizzazione delle differenze.

2. Il Comune garantisce:

- a) il rispetto della persona e dei diritti della personalità;
- b) la tutela della famiglia;
- c) la tutela dell'aggregazione sociale dove si svolge e si sviluppa la personalità dei cittadini.

3. Il Comune promuove, anche in collaborazione con altri Enti pubblici e con le forme di collaborazione intercomunale:

- a) la partecipazione dei propri cittadini e delle aggregazioni sociali presenti sul proprio territorio alla vita politica ed amministrativa della Comunità locale;
- b) la solidarietà della Comunità indirizzando la propria azione all'obiettivo di un sistema di sicurezza sociale;
- c) le pari opportunità senza discriminazione alcuna;
- d) l'occupazione lavorativa non solo come mezzo di sostentamento ma anche quale espressione delle attitudini e delle capacità;
- e) l'armonico sviluppo economico, sociale e territoriale della Comunità, ecologicamente sostenibile;
- f) il diritto alla salute, allo studio, alla cultura, alla formazione permanente, l'attività sportiva e ricreativa;
- g) la cultura della pace e della tolleranza anche attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni e iniziative di sensibilizzazione e cooperazione;
- h) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e il recupero delle tradizioni e consuetudini locali;
- i) la tutela del territorio ed in particolare del patrimonio boschivo, considerato risorsa della Comunità, allo scopo di salvaguardarne il potenziale produttivo alle generazioni

future;

j) la tutela e la gestione degli usi civici.

4. Esercita l'azione di danno ambientale nonché ogni altra azione contro attività od omissioni che danneggiano il patrimonio territoriale, ambientale o storico locale;

5. Nel caso di erogazione di contributi, di agevolazioni, di sussidi, di concessioni di strutture o servizi in forma agevolata o altri vantaggi economici di qualunque genere a persone od Enti, la loro concessione è disciplinata da apposito Regolamento;

6. L'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, di efficacia, efficienza e pubblicità secondo le modalità previste dalla Legge e dal presente Statuto;

7. Il Comune promuove forme di collaborazione intercomunale nell'erogazione dei servizi;

8. Assume la programmazione economica e territoriale come metodo di intervento;

9. Può avvalersi di mezzi informatici e telematici per lo scambio d'informazioni e di documenti con altri Enti pubblici o con privati.

TITOLO II – PARTECIPAZIONE

Art. 3. Nozione

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa.

2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione presente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.

3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche su base di quartiere o di frazione e tenendo conto delle differenze di genere, da parte di:

a) cittadini residenti, singoli o organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali;

b) giovani minorenni e persone con oltre sessantacinque anni d'età;

4. Per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione i regolamenti garantiscono ad essi forme qualificate di acquisizione di atti ed informazioni, nonché di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

Art. 4. Regolamento

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni

dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.

CAPO I - INIZIATIVA POPOLARE

Art. 5. Richieste di informazioni, petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.

2. Ai fini di questo Statuto si intende per:

a) richiesta di informazioni, la richiesta scritta, da parte di uno o più cittadini residenti, di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte di soggetti di cui al comma 1;

b) petizione, la richiesta scritta presentata da almeno cento soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno cinquanta iscritti, diretta a porre all'attenzione del Consiglio Comunale una questione di interesse collettivo;

c) proposta, la richiesta scritta presentata da almeno cento soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno cinquanta iscritti, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.

3. Le richieste di informazioni sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro 60 giorni dalla data di presentazione.

4. Le petizioni sono inviate al Sindaco. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.

5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente.

CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 6. Consultazione popolare

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio,

sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.

2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di un quarto dei Consiglieri o di almeno *cento* cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.

3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.

4. Sono sperimentate forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.

Art. 7. Consulte, Comitati e Conferenze

1. Il Consiglio comunale può costituire apposite Consulte permanenti per indirizzare la propria attività in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.

2. Il Comune riconosce, quali propri interlocutori istituzionali, i Comitati autonomamente istituiti secondo le disposizioni dettate dal regolamento ed aventi tra i propri fini:

- a) La promozione del ruolo della donna nell'ambito del territorio del Comune per realizzare le pari opportunità tra i generi, attraverso azioni di sensibilizzazione volte a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione nei confronti delle donne.
- b) la promozione del ruolo dell'anziano nell'ambito del territorio del Comune, per garantirne gli interessi e tutelarne gli specifici bisogni;
- c) la promozione del più ampio confronto fra i giovani del Comune e con quelli di Comuni vicini, attraverso la collaborazione con le scuole e le altre istituzioni per la realizzazione di progetti tesi alla prevenzione dell'abuso di alcool, dell'utilizzo di stupefacenti e sostanze proibite, nonché alla promozione della cultura della legalità.

3. Il Sindaco periodicamente invita i cittadini e le associazioni locali a partecipare a un conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione del programma amministrativo e sono verificate le scelte del Comune in particolare rispetto all'adeguatezza dei servizi resi alla Comunità.

CAPO III – REFERENDUM

Art. 8. Norme generali

- 1. Il Comune riconosce il referendum propositivo, quale strumento di diretta

partecipazione popolare alle scelte politico-amministrative del Comune, finalizzato ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.

2. Il referendum può essere richiesto, attraverso un Comitato promotore, da almeno il 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale, purché in numero almeno pari a quaranta.

3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".

4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.

6. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica che, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

Art. 9. Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.

3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:

a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;

b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;

c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;

d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;

e) allo Statuto comunale ed al regolamento interno del Consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali;

f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;

g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;

h) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

Art. 10. Norme procedurali

1. Entro venti giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.

2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.

3. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

4. Dopo la verifica di ammissibilità di cui al comma 2, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie, da effettuarsi entro i successivi due mesi.

5. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi tre mesi.

TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11. Composizione e Attribuzioni

1. Il Consiglio comunale è composto da 12 (dodici) componenti e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunge quello fissato.

Il Sindaco è compreso nel numero dei componenti il Consiglio comunale.

2. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.

3. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento.

4. Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:

a) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Ragoli o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;

b) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad euro 250.000,00 al netto degli oneri fiscali o, in assenza dei progetti preliminari, dei corrispondenti progetti definitivi o esecutivi;

4. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.

Art. 12. Convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che ne predispone l'ordine del giorno.

2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

3. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri ed alla eventuale comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale.

4. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio comunale per l'adozione degli atti previsti dalla legge e dallo Statuto oppure su richiesta di almeno 1/5 (un quinto) dei Consiglieri entro un massimo di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta al protocollo comunale.

5. Gli avvisi di convocazione devono essere notificati ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta; nei termini non si computano il giorno della notifica e il giorno della seduta.

6. Nei casi di urgenza è consentito che l'avviso di convocazione con il relativo elenco degli argomenti da trattare, sia consegnato 24 (ventiquattro) ore prima della seduta.

7. Il Consiglio comunale non può validamente deliberare se non interviene la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune salvo i casi in cui la legge o il regolamento prevedano un quorum superiore.

8. Nell'ipotesi che il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, è convocata in giorno diverso una seconda seduta in cui è sufficiente l'intervento di 6 (sei)

Consiglieri comunali. Qualora nella seduta di seconda convocazione debbano essere posti all'Ordine del giorno in via d'urgenza ulteriori argomenti non compresi nell'Ordine del giorno della seduta di prima convocazione, per la trattazione di tali argomenti si osservano i requisiti relativi alla seduta di prima convocazione.

9. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui la Legge o lo Statuto prescrivano maggioranze qualificate.

Ai fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti, non si computano coloro che si assentano prima di votare.

Art. 13. Consigliere incaricato

1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate e per un periodo comunque non superiore ad un anno.

2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.

Art. 14. Commissione "Statuto e Regolamenti"

1. E' costituita la Commissione permanente per lo Statuto e i Regolamenti con il compito di formulare le proposte di modifica o di elaborare, qualora si rendesse necessario, la bozza di nuovi Regolamenti.

SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE

Art. 15. Attribuzioni e funzionamento

1. Il Sindaco e la Giunta comunale attuano il governo del Comune.

2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti.

Art. 16. Composizione

1. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e da n.2 Assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco.

2. Nell'ambito della Giunta così costituita, può essere nominato n. 1 Assessore, anche cittadino non facente parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere ed Assessore. Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, egli può partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.

3. La Giunta deve essere composta in modo da assicurare la partecipazione di ambo i generi, rispettando la proporzione nella quale ciascuno di essi è rappresentato in seno al Consiglio comunale.

4. Il Sindaco nomina la Giunta comunale con proprio decreto ripartendo di norma gli incarichi tra gli Assessori in modo che esista corrispondenza fra le competenze delegate e le attribuzioni amministrative delle strutture organizzative del Comune.

5. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva.

6. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca e comunque non oltre 30 giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.

7. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

Art. 17. Consigliere delegato per il C.c. Ragoli 2^a parte

1. Il Sindaco può nominare 1 Consigliere delegato, scelto fra gli Assessori comunali di Ragoli 2^a parte o, in difetto, fra i Consiglieri comunali o, in difetto, fra gli eleggibili a Consigliere comunale, per la trattazione dei temi riguardanti la frazione. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.

2. Il Consigliere delegato partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.

3. Allo stesso spetta il rimborso delle spese sostenute ed un'indennità di presenza stabilita per il Consiglio comunale nella delibera di attribuzione della funzione.

4. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del

proprio incarico.

Art. 18. Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.
5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un Commissario.

SEZIONE III - IL SINDACO

Art. 19. Attribuzioni

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.
3. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione.
4. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

CAPO II - ALTRI ORGANI

Art. 20. Il Presidente del Consiglio

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio è nell'ordine assunta dal Vicesindaco, dall'Assessore più anziano d'età avente diritto al voto, dal Consigliere più anziano d'età.
1. Il Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio svolge in particolare le seguenti

funzioni:

- a) rappresenta il Consiglio comunale e ne coordina i lavori;
- b) assicura il collegamento politico con i Gruppi consiliari;
- c) assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;
- d) propone la costituzione delle Commissioni consiliari e cura il coordinamento con le stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'Assemblea;
- e) promuove le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
- f) promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali;
- g) programma i lavori del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dell'Assemblea, della Giunta, delle Commissioni, dei singoli Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge;
- h) promuove e coordina la partecipazione del Consiglio alla definizione, adeguamento e controllo delle linee programmatiche da parte del Sindaco e di singoli Assessori;
- i) cura i rapporti del Consiglio con l'organo di revisione economico-finanziaria e con il difensore civico;
- j) adempie alle ulteriori funzioni previste dal regolamento.

Art. 21. Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio il gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del Capogruppo.
2. Ai gruppi consiliari sono inviate le deliberazioni giuntali e consiliari in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo.

Art. 22. Il Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di

deliberare su qualsiasi altro oggetto.

4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.

5. Il Consigliere è tenuto a giustificare preventivamente, salvi i casi di caso fortuito o forza maggiore, le proprie assenze alle sedute del Consiglio comunale regolarmente convocate. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a tre sedute successive, il Sindaco provvede ad informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l'assenza si protragga per quattro sedute consecutive, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, tenuto conto delle cause giustificative addotte.

Art. 23. Commissioni

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali.

2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze.

3. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.

5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.

CAPO III - INIZIATIVA PARTECIPAZIONE E CONTROLLO

Art. 24. Norme generali

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed inoltre di:

a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione ed emendamenti alle proposte poste in discussione;

b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;

c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune.

2. Il Consigliere comunale, per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

3. Il Consigliere comunale che accede agli atti è tenuto a mantenere sugli stessi il massimo riserbo.

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 25. Principi

1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'Amministrazione, nonché nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche.

2. Salvo che non sia diversamente disposto, la votazione avviene con voto limitato ad un componente, in forma segreta e sulla base dei candidati designati dalla maggioranza e dalla minoranza, che hanno rispettivamente diritto ad un numero di rappresentanti proporzionale al numero di seggi assegnati in Consiglio comunale. Il regolamento può individuare ulteriori strumenti di garanzia finalizzati a consentire alle minoranze un'autonoma individuazione dei propri rappresentanti ed un'equa distribuzione degli stessi tra i diversi gruppi.

3. Le designazioni di cui al comma 2 prevedono, di norma, una rappresentanza dei due generi. Qualora per oggettive ragioni non sia rispettato il principio di pari opportunità, ne è data puntuale motivazione.

4. Il Consiglio, qualora espressamente previsto dalla legge, nomina i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni è altrimenti effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio.

5. Le nomine e le designazioni di cui all'articolo 22 comma 3 e comma 4 del presente

articolo, sono di norma effettuate garantendo complessivamente almeno un posto ad entrambi i generi ed a tale principio sono informati i criteri d'indirizzo adottati dal Consiglio.

Art. 26. Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali, allorché il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma.

3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO V – GARANZIE

Art. 27. Opposizioni e ricorsi

1. E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.

2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:

- a) che sia presentato da un cittadino;
- b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
- c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
- d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.

3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:

- a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale

assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere “a”, “b” e “c”;

b) la dichiarazione di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell’impugnazione;

c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;

d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;

e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l’accoglimento del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l’impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.

4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO

Art. 28. Il Difensore civico

1. E’ assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell’attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.

2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell’imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell’azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

Art. 29. Incompatibilità e ineleggibilità

1. Al Difensore civico si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per la carica di Sindaco, nonché (in caso di attivazione dell’istituto a mezzo di convenzione), le cause previste dalla normativa provinciale in materia.

2. Sono inoltre ineleggibili alla carica di Difensore civico coloro che ricoprono o abbiano ricoperto, nel precedente mandato amministrativo, la carica di Sindaco, di Assessore o Consigliere dello stesso Comune.

3. Il Difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici.

4. Qualora sussista una causa di incompatibilità, o si verifichi successivamente alla nomina una causa di ineleggibilità, il Consiglio comunale invita il Difensore civico a rimuoverla. Ove non provveda entro il termine di 30 giorni, il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, ne dichiara la decadenza dalla carica.

Art. 30. Attivazione dell'istituto

1. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.

2. Con la convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO VI - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 31. Principi

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.

2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.

3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di

tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

Art. 32. Forma di gestione amministrativa

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.

3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge, a dipendenti, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.

4. Gli articoli 33 e 34 del presente Statuto, attribuiscono alcuni degli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

Art. 33. Organizzazione

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.

2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:

- a) attribuisce le funzioni di cui all'articolo 31 comma 3;
- b) individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'articolo 31 commi 1 e 3;
- c) individua le responsabilità in ordine ai diversi procedimenti di competenza del Comune;
- d) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.

3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e per quanto non di competenza del Segretario, l'adozione

degli atti di cui al comma 2 lettera b) ed i poteri e le responsabilità di cui al comma 2 lettera c).

4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al Segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

Art. 34. Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.

2. Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, è inoltre attribuita la competenza a:

- a) rilasciare le autorizzazioni;
- b) adottare le ordinanze;
- c) stipulare gli accordi ed i contratti;
- d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;
- e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.

3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.

4. Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 35. Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta

1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto:

- a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
- b) delibera i ricorsi e gli appelli del Comune, nonché la rispettiva costituzione nell'ambito di giudizi promossi da terzi;
- c) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio e al Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza;
- d) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;
- e) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;

f) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;

g) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti e dall'atto di indirizzo.

2. La Giunta comunale, con propria deliberazione, può delegare le competenze di cui al comma 1 al Segretario comunale o a soggetti preposti ad una struttura organizzativa del Comune.

3. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 36. Il Segretario comunale

1. Il segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.

2. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.

3. Il Segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all'articolo 31 commi 1 e 2:

a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;

b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;

c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;

d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la responsabilità di altri soggetti stabilita dall'atto di indirizzo;

e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;

f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.

4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il Segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

Art. 37. Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di Segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal Segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

Art. 38. Rappresentanza in giudizio

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.

2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.

3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VII - ATTIVITA'

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 39. Enunciazione dei principi generali

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.

2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.

3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 40. Convocazioni e comunicazioni

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle

attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.

2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 41. Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all'albo comunale o all'albo informatizzato.

2. Con regolamento possono essere disciplinate la modalità di attuazione del comma 1.

Art. 42. Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti.

2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 43. I Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.

2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale.

3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

Art. 44. Le ordinanze

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art. 45. Sanzioni amministrative

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 46. Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.

2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.

3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.

Art. 47. Regolamento sul procedimento

1. Il Comune disciplina con regolamento :

- a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
- b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
- c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.

2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI

Art. 48. *Principi*

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione a ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.

2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA

Art. 49. *Linee programmatiche*

1. Il Sindaco neo eletto, entro 60 giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.

2. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento non prima di 15 giorni dall'invio della proposta ai Consiglieri.

3. Il documento approvato è trasmesso al Consiglio delle Autonomie locali.

Art. 50. *Programmazione finanziaria - controllo*

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:

a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;

b) il bilancio di previsione pluriennale;

c) il bilancio di previsione annuale.

2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.

3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione fornendo informazioni sull'andamento finanziario, (*economico e patrimoniale*) del Comune, nonché sui programmi realizzati ed in corso di realizzazione;

Art. 51. Gestione - controllo

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.
2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.
3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.
4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

Art. 52. La gestione del patrimonio

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.
2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
3. Con regolamento sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 53. Servizio di tesoreria

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.
2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.
3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

Art. 54. Il revisore dei conti

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune.

2. Il Sindaco può richiedere la presenza del revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta e del Consiglio per relazionare su specifici argomenti;

3. Il revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta.

TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI

Art. 55. Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.

2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.

3. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.

4. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

Art. 56. Tariffe

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.

2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:

a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;

b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.

3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.

4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito

all'assunzione di nuovi servizi pubblici .

5. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 57. Revisioni dello statuto

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.

2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.

4. Fatti salvi gli obblighi di adeguamento previsti dalla legge, le revisioni dello Statuto possono essere attuate, purché sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dell'ultima revisione.

Art. 58. Norme transitorie

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.

2. Le disposizioni di cui all'art. 16 comma 1, trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.

3. Sino a diversa determinazione adottata dagli organi competenti, per l'effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio e per non più di una seduta al giorno, nonché della Giunta e delle Commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate, è corrisposto ai Consiglieri che non godono dell'indennità di carica, un gettone di presenza quantificato nella somma di euro 40,00.

Art. 59. Disposizioni finali

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non

appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.

2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del Codice civile.